

dell'attività svolta e della situazione dei locali, impegnandosi a effettuare i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività;

- 18) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, aggiornato da ultimo con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 29/09/2021, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, tenuto conto della soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 ultimo inciso del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106 e con relativa rivalutazione all'indice ISTAT per l'anno di riferimento che sarà comunicata dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna al pagamento degli eventuali conguagli;
- 20) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili normative di legge eterointegranti;
- 21) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 22) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 23) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere mediante versamento virtuale tramite F24 alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 111,00.**

IL CONCESSIONARIO
Club Nautico del Porto Canale - Pescara
Paolo Prosperi

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: prosperi.paolopec.2014@pec.it

Ancona, addì 30/11/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino

IL CONCESSIONARIO
Club Nautico del Porto Canale - Pescara
Paolo Prosperi

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 02/12/2021 al n° 2734 serie 1 con l'esazione di euro 377,00

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

N. 03 - 4 del registro

N. 1876 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con la quale è stato nominato, quale Ufficiale Rogante di questa Autorità di Sistema Portuale, l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile presso la Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione;

Visto l'art.36 del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Alessandro Di Bernardo, nato a Pescara in data 28/08/1969 C.F. DBRLSN69M28G482N, in qualità di Presidente pro tempore del Club Nautico del Porto Canale - Pescara, con sede in Pescara (PE) in via Lungofiume Poeti - Banchina Nord, C.F. 91026250687, acquisita al prot. n. ARR-7722-09/06/2021, e le successive integrazioni presentate dal Sig. Paolo Prosperi, nato a Pescara in data 08/11/1950 C.F. PRSPLA50S08G482T, in qualità di nuovo Presidente pro tempore del predetto Sodalizio, da ultimo acquisita al prot. ARR-13340-25/10/2021;

Vista la precedente licenza n. n. 35/2005 del 04/05/2005, rep. n. 30717, rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Pescara, prorogata al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020;

Vista la pubblicazione della domanda in data 10/08/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., rispetto alla quale, nei termini previsti non è pervenuta alcuna domanda concorrente da parte di altro soggetto;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pescara, acquisita al prot ARR-10733-20/08/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comando della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. ARR-11606-16/09/2021;

Vista la nota prot. 34307/RU del 31/08/2021 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara, ai fini di cui all'art. 19 D.lgs. 374/90, ha rilasciato nulla osta, acquisito al prot. ARR-11103-02/09/2021;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. ARR-10742-23/08/2021;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. PAR-6093-03/09/2021;

Visto il parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Pesaro con prot. n. R.U. 27065 in data 07/09/2021, acquisito al prot. ARR-11285-07/09/2021;

Vista la delibera n. 28 in data 29/09/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 12/08/2021 ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 PR_PEUTG_Ingresso_0046742_20210810 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARR-10872-26/08/2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone, per l'anno 2022, dell'importo di € 1.334,38 in data 23/11/2021, richiesto con atto di accertamento n. 03-69/21 del 17/11/2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 10/05/2021 del premio per l'annualità 2021 della polizza fidejussoria n. 163834674 emessa dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. in data 31/07/2019, per l'importo assicurato di € 3.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;

Vista la polizza assicurativa n. 1/2714/119/174509974 emessa in data 15/12/2020 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., per un importo assicurato RCT di € 500.000,00;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Al Club Nautico del Porto Canale – Pescara

codice fiscale 91026250687

di occupare un'area demaniale marittima, catastalmente individuata al Catasto Terreni del Comune di Pescara al Foglio 27 Mappale 2474, della superficie di metri quadrati 556,00 situata nel Comune di Pescara e precisamente in ambito portuale – banchina Nord del Porto Canale allo scopo di occupare: 1) mq. 132,00 di banchina, avente una lunghezza di ml. 66,00 e una profondità di ml. 2,00; 2) mq. 264,00 di specchio acqueo fluviale, avente una lunghezza di ml. 66,00 e una profondità di ml. 4,00, per l'ormeggio di unità da diporto; 3) mq. 160,00 di area a terra, compresa tra il lungofiume dei poeti e la banchina.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2022 = € 1.334,38 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) salvo conguaglio da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2022 al 31/12/2025.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo e/o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dovrà produrre titolo ex D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dalla competente amministrazione comunale;
- 3) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 8) Le installazioni previste nell'ambito della Concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone, né per la navigazione marittima e l'operatività portuale locale. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona;
- 9) In ogni caso, le suddette installazioni non dovranno mai costituire impedimento od ostacolo alle attività manutentive del limitrofo viadotto stradale, per le quali andranno in ogni caso garantite le dovute possibilità di accesso e di intervento;
- 10) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte ed alla buona prassi;
- 11) Resterà in capo al soggetto interessato il conseguimento delle autorizzazioni e degli assenti che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge, ivi inclusi i titoli edilizi eventualmente ricorrenti;
- 12) Resteranno altresì in capo al soggetto concessionario interessato gli aggiornamenti catastali del caso, le incombenze per la corretta custodia e la manutenzione dei manufatti installati, la pulizia dello specchio acqueo di mare oggetto della Concessione in parola;
- 13) Nell'esercizio della concessione in argomento, provvederà direttamente il soggetto concessionario interessato per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della concessione medesima, in coerenza con il Piano per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico vigente per il porto di Pescara, oltre che nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006, così come da ultimo modificato ed integrato, recante norme in materia ambientale;
- 14) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove previsto dalla vigente normativa, nonché gli adempimenti volti alla tutela ambientale evitando qualsivoglia tipologia di contaminazione, provvedendo ad attivare le necessarie misure di mitigazione di emissione di polveri e/o altro materiale, per come previsto dalla richiamata normativa;
- 15) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;
- 16) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 17) Il concessionario si impegna al pieno rispetto delle disposizioni derivanti dal D.P.R. 151/2011, laddove applicabile, e in generale delle norme di prevenzione incendi tenuto conto dei prodotti stoccati, della natura

COMUNE DI PESCARA

PROVINCIA DI PESCARA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

RILIEVO

CONCESSIONE DEMANIALE n°35/2005

OGGETTO TAVOLA

DTTA COMMITTENTE

PLANIMETRIA

Club Nautico Porto Canale - Pescara

(C.F. 91026250667)

TAVOLA

DATA

UNICA

SCALA

ARCHIVIO

1:200

Protocollo

RA


Aggiornamenti

PROGETTISTA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

dott. arch. Giovanni Dalessandri
via Borki, 34 - PESCARA -
(tel. 085 096 7105 / 7205)

DALESSANDRI
GIOVANNI
SILVIA
ORDINE
ARCHITETTI
PPC PROV.
PESCARA
architetto
04.08.2001
12.19.03
GMT+00:00



SCALA 1:200

LEGENDA

- LAMPIONCINI
- BITTA IN CLS
- BITTA IN FERRO
- ◻ COLONNINE IMPIANTI

PLANIMETRIA CONCESSIONE DEMANIALE 35/2005

BANCHINA : SUPERFICIE 66,00 mt x 2,00 mt = 132,00mq
 SPECCHIO ACQUEO FLUVIALE : SUPERFICIE: 66,00 mt x 4,00 mt = 264,00mq
 AREA A TERRA : SUPERFICIE 160,00mq
 SUPERFICIE TOTALE 556,00mq

gh

Handwritten signature.

Handwritten signature.

